

ALLEGATO ALLA DELIBERA N. 1500 DEL 14 OTTOBRE 2022

Legge regionale 11 agosto 2014 n. 16, articolo 30 ter e D.P.Reg n. 114/2020 e ss.mm.ii, articolo 21. Avviso pubblico per la concessione di incentivi a sostegno di progetti di sviluppo imprenditoriale finalizzati all'implementazione delle Operazioni finanziate a valere sul POR FESR FVG 2014 – 2020, Attività POR 2.1.b "Interventi dedicati alle imprese nell'ambito dell'Area di specializzazione della Cultura, Creatività e Turismo".

Avviso anno 2022

CAPO I – FINALITA' E RISORSE

Art. 1 Finalità

Art. 2 Definizioni

Art. 3 Dotazione finanziaria, Regime d'aiuto e Struttura regionale competente

CAPO II – SOGGETTI RICHIEDENTI, REQUISITI DI AMMISSIBILITA'

Art. 4 Soggetti richiedenti e requisiti di ammissibilità soggettiva

Art. 5 Soggetti esclusi

CAPO III – PROGETTI, SPESE AMMISSIBILI, SPESE INAMMISSIBILI E AMMONTARE DELL'INCENTIVO

Art. 6 Progetti ammissibili e inammissibili

Art. 7 Spese ammissibili e inammissibili

Art. 8 Intensità e ammontare degli incentivi

Art. 9 Cumulo degli incentivi

CAPO IV – TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Art. 10 Domanda di incentivo e relativa documentazione

Art. 11 Presentazione della domanda di incentivo

Art. 12 Cause di inammissibilità della domanda di incentivo

Art. 13 Comunicazione di avvio del procedimento di concessione dell'incentivo

CAPO V – ISTRUTTORIA E VALUTAZIONE DELLE DOMANDE E CONCESSIONE DELL'INCENTIVO

Art. 14 Istruttoria delle domande di incentivo e inammissibilità dei progetti di investimento aziendale

Art. 15 Valutazione dei progetti

- Art. 16 Graduatoria dei progetti ammissibili a finanziamento
- Art. 17 Concessione ed erogazione anticipata dell'incentivo
- Art. 18 Attuazione e variazione del progetto di sviluppo imprenditoriale
- Art. 19 Operazioni societarie e subentro

CAPO VI – RENDICONTAZIONE DELLA SPESA

- Art. 20 Rendicontazione della spesa

CAPO VII – OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO

- Art. 21 Obblighi del beneficiario

CAPO VIII – ISPEZIONI, CONTROLLI E REVOCHE

- Art. 22 Ispezioni e controlli
- Art. 23 Revoca dell'incentivo

CAPO IX – DISPOSIZIONI FINALI E NORME DI RINVIO

- Art. 24 Disposizioni finali
- Art. 25 Norma di rinvio

TABELLA 1 - CRITERI DI VALUTAZIONE DEI PROGETTI DI SVILUPPO IMPRENDITORIALE

CAPO I – FINALITA' E RISORSE

Art. 1 Finalità

1. Al fine di assicurare continuità alle iniziative di settore previste dai programmi di rilevanza comunitaria in materia di sostegno alle imprese culturali e creative, il presente Avviso pubblico denominato “Imprese Culturali e Creative”, di seguito “Avviso”, in attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 30-ter della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali), di seguito denominata “Legge”, nonché delle disposizioni di cui al Decreto del Presidente della Regione 7 settembre 2020, n. 114 (Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione di incentivi ai sensi dell’articolo 30 ter della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali), a sostegno delle imprese culturali e creative), come modificato con Decreto del Presidente della Regione 9 luglio 2021, n. 109 e con successivo Decreto del Presidente della Regione 06 ottobre 2022, n. 121, di seguito denominato “Regolamento”, disciplina i criteri e le modalità per la concessione di incentivi a sostegno di progetti di sviluppo imprenditoriale finalizzati all’implementazione delle Operazioni finanziate a valere sul POR FESR FVG 2014 – 2020, Attività POR 2.1.b “Interventi dedicati alle imprese nell’ambito dell’Area di specializzazione della Cultura, Creatività e Turismo”, di seguito “Programma”.

Art. 2 Definizioni

1. Ai limitati fini del presente Avviso si intendono:
 - a) Microimprese, Piccole e Medie Imprese (PMI): le imprese che soddisfano i requisiti di cui all’Allegato I al Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea serie L n. 187/1 di data 26 giugno 2014, con particolare riferimento ai parametri e alle soglie di classificazione da questo riportati;
 - b) imprese culturali e creative: quelle imprese iscritte al Registro delle imprese della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura competente per territorio (CCIAA), che producono e distribuiscono beni e servizi che presentano un carattere, un uso o uno scopo specifico e che incorporano o trasmettono espressioni culturali, quale che sia il loro valore commerciale. Nello specifico, le imprese creative sono quelle che utilizzano la cultura come *input* per la realizzazione dei propri prodotti e servizi anche se i loro *output* hanno un carattere principalmente funzionale;
 - c) nuova impresa: l’impresa iscritta da meno di 36 (trentasei) mesi al Registro delle imprese alla data di presentazione della domanda di incentivo prevista dal presente Avviso; non è considerata nuova l’impresa le cui quote sono detenute in maggioranza da altre imprese, la società che risulta da trasformazione di società preesistente o da fusione o scissione di società preesistenti nonché l’impresa che è stata costituita tramite conferimento d’azienda o di ramo d’azienda da parte di impresa preesistente;
 - d) progetto di sviluppo imprenditoriale: il piano di investimento aziendale avente ad oggetto l’acquisizione di beni e/o servizi strettamente correlati all’implementazione delle Operazioni finanziate a valere sul POR FESR FVG 2014 – 2020, Attività 2.1.b “Interventi dedicati alle imprese nell’ambito dell’Area di specializzazione della Cultura, Creatività e Turismo”;
 - e) Programma: Programma Operativo Regionale FESR 2014 – 2020, Asse II “Promuovere la competitività delle PMI” – Azione POR 2.1 “Interventi di supporto alla nascita di nuove imprese sia attraverso incentivi diretti, sia attraverso l’offerta di servizi, sia attraverso interventi di micro-finanza”, Attività POR 2.1.b “Interventi dedicati alle imprese nell’ambito dell’Area di specializzazione della Cultura, Creatività e Turismo”;

- f) dispositivi attuativi del Programma: costituiscono dispositivi attuativi del Programma, elencati in ordine cronologico di adozione:
- 1) Linea di intervento POR 2.1.b.2. Accelerazione e consolidamento (Consolidamento di imprese culturali, creative e turistiche esistenti). Bando avente ad oggetto la "Concessione di sovvenzioni per il finanziamento di programmi personalizzati di accelerazione e consolidamento d'impresa, finalizzati allo sviluppo imprenditoriale di progetti a valenza culturale, rivolti alle imprese culturali, creative e turistiche", definitivamente approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1787, del 22 settembre 2017 e ss.mm.ii;
 - 2) Linea di intervento POR 2.1.b.1. Pre-incubazione e incubazione di imprese culturali, creative e turistiche. Bando avente ad oggetto la "Concessione di sovvenzioni per il finanziamento di programmi personalizzati di pre-incubazione e incubazione d'impresa, finalizzati alla realizzazione di progetti di creazione o di sviluppo di nuove imprese caratterizzati da una significativa valenza o da un rilevante connotato culturale e/o creativo", approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 2492, del 14 dicembre 2017 e ss.mm.ii;
 - 3) Linea di intervento POR 2.1.b.1 bis. Pre-incubazione e incubazione di imprese culturali, creative e turistiche. Bando avente ad oggetto la "Concessione di sovvenzioni per il finanziamento di programmi personalizzati di pre-incubazione e incubazione d'impresa, finalizzati alla realizzazione di progetti di creazione o di sviluppo di nuove imprese caratterizzati da una significativa valenza o da un rilevante connotato culturale e/o creativo", approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 2173, del 23 novembre 2018 e ss.mm.ii;
- g) dispositivi attuativi del Regolamento: costituiscono dispositivi attuativi del Regolamento, elencati in ordine cronologico di adozione:
- 1) l'Avviso pubblico per la concessione di contributi a sostegno di progetti di sviluppo imprenditoriale finalizzati all'implementazione delle Operazioni finanziate a valere sul POR FESR FVG 2014 - 2020, Attività POR 2.1.b "Interventi dedicati alle imprese nell'ambito dell'Area di specializzazione della Cultura, Creatività e Turismo", approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1534, del 16/10/2020. Avviso anno 2020;
 - 2) l'Avviso pubblico per la concessione di incentivi a sostegno di progetti di sviluppo imprenditoriale finalizzati all'implementazione delle Operazioni finanziate a valere sul POR FESR FVG 2014 - 2020, Attività POR 2.1.b "Interventi dedicati alle imprese nell'ambito dell'Area di specializzazione della Cultura, Creatività e Turismo", approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1502, del 30/09/2021. Avviso anno 2021;
- h) Operazione finanziata a valere sul POR FESR FVG 2014 - 2020, Attività POR 2.1.b: il programma personalizzato di:
- 1) accelerazione e consolidamento d'impresa
 - 2) pre-incubazione e incubazione d'impresa
- sovvenzionato in applicazione dei dispositivi attuativi di cui al comma 1, lettera f), punti 1), 2) e 3);
- i) Operazione conclusa: l'Operazione di cui al comma 1, lettera h) si considera conclusa a seguito della liquidazione del saldo finale della sovvenzione concessa per la sua realizzazione, disposta ad esito regolare delle verifiche amministrative su base documentale effettuate in applicazione del Manuale del Sistema di Gestione e Controllo del Programma (Si.Ge.Co) e aventi ad oggetto la domanda di rimborso finale della sovvenzione medesima;
- j) firma digitale valida: la firma digitale basata su un certificato qualificato rilasciato da un prestatore di servizi fiduciari qualificato e conforme ai requisiti di cui all'allegato I del Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato

interno, di seguito Regolamento EIDAS. La firma è apposta utilizzando dispositivi che soddisfino i requisiti di cui all'allegato II del Regolamento EIDAS.

Art. 3 Dotazione finanziaria, Regime d'aiuto e Struttura regionale competente

1. Per il perseguimento delle finalità di cui al presente Avviso è messa a disposizione una dotazione finanziaria di euro 150.000,00 (centocinquantamila,00).
2. Le risorse finanziarie possono essere rimodulate e integrate mediante dotazioni aggiuntive al fine di aumentare l'efficacia dell'azione.
3. Gli incentivi di cui al presente Avviso sono concessi nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea serie L n. 352/1 di data 24 dicembre 2013.
4. La Struttura regionale competente alla concessione degli incentivi di cui al presente Avviso è il Servizio attività culturali, di seguito denominato "Servizio".

CAPO II – SOGGETTI RICHIEDENTI, REQUISITI DI AMMISSIBILITA'

Art. 4 Soggetti richiedenti e requisiti di ammissibilità soggettiva

1. Ai sensi dell'articolo 7 del Regolamento possono accedere all'incentivo di cui al presente Avviso:
 - a) i beneficiari delle sovvenzioni concesse per la realizzazione delle Operazioni finanziate a valere sul Programma, ovvero i soggetti subentrati nell'implementazione delle Operazioni medesime nel rispetto dei termini e delle modalità prescritte dai rispettivi dispositivi attuativi del Programma;
 - b) le imprese costituite in ottemperanza a quanto disposto dai dispositivi attuativi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f), punti 2) e 3);a condizione che le pertinenti Operazioni siano concluse entro il termine finale di presentazione della domanda di incentivo di cui all'articolo 11, comma 2.
2. I richiedenti di cui al comma 1 devono, laddove pertinente:
 - a) avere sede legale o unità operativa attiva, presso la quale è realizzato il progetto di sviluppo imprenditoriale, situata nel territorio regionale;
 - b) essere regolarmente costituiti e iscritti nel Registro delle imprese della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura (CCIAA);
 - c) essere titolari di una Partita IVA attiva;
 - d) essere in situazione di regolarità contributiva nei confronti degli Enti previdenziali, assistenziali;
 - e) non essere in stato di scioglimento o liquidazione volontaria e non essere sottoposto a procedure concorsuali o non essere oggetto di iniziative per la sottoposizione a procedure concorsuali, fatto salvo il caso del concordato preventivo con continuità aziendale;
 - f) non essere destinatari di sanzioni interdittive ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300);
 - g) rispettare le norme vigenti in tema di sicurezza sul lavoro, ai sensi dell'articolo 73 della legge regionale 5 dicembre 2003, n. 18 (Interventi urgenti nei settori dell'industria, dell'artigianato, della cooperazione, del commercio e del turismo, in materia di sicurezza sul lavoro, asili nido nei luoghi di lavoro, nonché a favore delle imprese danneggiate da eventi calamitosi);
 - h) rispettare il divieto di cumulo e gli obblighi di trasparenza e di pubblicità previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di stato.

Art. 5 Soggetti esclusi

1. Non possono accedere agli incentivi di cui al presente Avviso:
 - a) i soggetti che non hanno beneficiato delle sovvenzioni concesse per la realizzazione delle Operazioni finanziate a valere sul Programma;
 - b) i beneficiari delle sovvenzioni concesse per la realizzazione delle Operazioni finanziate a valere sul Programma, ovvero i soggetti subentrati nell'implementazione delle Operazioni medesime nel rispetto dei termini e delle modalità prescritte dai rispettivi dispositivi attuativi del Programma, laddove:
 - 1) le pertinenti Operazioni non siano concluse entro il termine finale di presentazione della domanda di incentivo di cui all'articolo 11, comma 2;
 - 2) i medesimi siano decaduti dal diritto alla sovvenzione a seguito di:
 - 2.1. rinuncia alla sovvenzione;
 - 2.2. recesso unilaterale dalla Convenzione di sovvenzione;
 - 2.3. revoca del provvedimento di assegnazione delle risorse finanziarie;
 - c) i beneficiari dell'incentivo concesso in attuazione dei dispositivi attuativi del Regolamento di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g), punti 1) e 2) ovvero i soggetti subentrati nell'incentivo medesimo nel rispetto dei termini e delle modalità prescritte dal pertinente dispositivo attuativo.

CAPO III – PROGETTI, SPESE AMMISSIBILI, SPESE INAMMISSIBILI E AMMONTARE DELL'INCENTIVO

Art. 6 Progetti ammissibili e inammissibili

1. Sono ammissibili all'incentivo i progetti di sviluppo imprenditoriale consistenti in un piano di investimento aziendale avente ad oggetto l'acquisizione di beni e/o servizi strettamente correlati all'implementazione delle Operazioni finanziate a valere sul Programma, il cui importo complessivo è pari o inferiore ad euro 35.000,00 (trentacinquemila,00), IVA esclusa.
2. Non è ammissibile a finanziamento e viene archiviata d'ufficio la domanda di incentivo avente ad oggetto un progetto di sviluppo imprenditoriale il cui importo complessivo è superiore ad euro 35.000,00 (trentacinquemila), IVA esclusa.
3. Non sono ammessi all'incentivo i progetti di sviluppo imprenditoriale consistenti in un piano di investimento aziendale avente ad oggetto l'acquisizione di beni e/o servizi correlati alla realizzazione di singoli eventi culturali, manifestazioni e spettacoli.

Art. 7 Spese ammissibili e inammissibili

1. Sono ammissibili a finanziamento le spese correlate all'acquisizione di beni e/o servizi ascrivibili alle tipologie di cui all'articolo 9 del Regolamento, di seguito tassativamente elencate:
 - a) acquisto o locazione finanziaria di impianti specifici, arredi, macchinari, strumenti e attrezzature, *hardware* ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettere a), punti 1), 2), 3), 5) del Regolamento;
 - b) acquisizione di beni immateriali: diritti di licenza e *software* anche mediante abbonamento, brevetti, *Know how*, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera a), punto 4) del Regolamento;
 - c) acquisizione di materiali e servizi concernenti pubblicità e attività promozionali (insegna, creazione logo e immagine coordinata), ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera a), punto 6) del Regolamento;

- d) spese connesse alla redazione del *Business Plan*, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera b), punto 2) del Regolamento;
 - e) acquisizione di servizi concernenti la realizzazione o l'ampliamento del sito internet ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera c), punto 1) del Regolamento;
 - f) locazione dei locali adibiti ad esercizio dell'attività d'impresa, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera c), punto 2), del Regolamento;
 - g) formazione ed aggiornamento del personale ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera d), punto 1) del Regolamento;
 - h) sanificazione degli ambienti, degli strumenti e delle attrezzature di lavoro e acquisto di dispositivi di protezione individuale ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera d), punto 2) del Regolamento.
2. Ai fini dell'ammissibilità a finanziamento i beni ed i servizi di cui al comma 1 devono:
 - a) essere acquisiti alle normali condizioni di mercato, rivolgendosi a fornitori terzi ed indipendenti;
 - b) essere riferiti alla sede legale e/o unità operativa attiva ubicata sul territorio regionale, laddove pertinente in considerazione della tipologia di spesa.
 3. Sono ammissibili a finanziamento le spese effettivamente sostenute dal richiedente anche antecedentemente alla presentazione della domanda di incentivo purché pertinenti lo stesso anno solare e comunque successive alla conclusione dell'Operazione finanziata a valere sul Programma.
 4. Non sono ammissibili a finanziamento le spese ascrivibili alle tipologie di cui all'articolo 10 del Regolamento.

Art. 8 Intensità e ammontare degli incentivi

1. Ai sensi dell'articolo 12, comma 1 del Regolamento l'intensità dell'incentivo è pari al 70 (settanta) per cento della spesa ammissibile.

Art. 9 Cumulo degli incentivi

1. Ai sensi dell'articolo 6, comma 1 del Regolamento, gli incentivi concessi a valere sul presente Avviso sono cumulabili con ulteriori misure di incentivazione comunitarie, nazionali e regionali, pubbliche e private, a condizione che tale cumulo non comporti il superamento del limite massimo di spesa effettivamente sostenuta.
2. Il beneficiario presenta unitamente alla rendicontazione di spesa una dichiarazione attestante l'entità finanziaria e la provenienza delle ulteriori sovvenzioni ottenute per la realizzazione del medesimo progetto e si impegna contestualmente a comunicare al Servizio gli incentivi che dovesse ricevere successivamente.
3. Laddove la somma dell'incentivo concesso in attuazione del presente Avviso e delle ulteriori sovvenzioni ottenute per la realizzazione del medesimo progetto superi la spesa effettivamente sostenuta, il Servizio dispone la rideterminazione dell'incentivo concesso.

CAPO IV – TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Art. 10 Domanda di incentivo e relativa documentazione

1. Ciascun richiedente può presentare domanda di incentivo a sostegno di un unico progetto di sviluppo imprenditoriale. Laddove il medesimo richiedente presenti molteplici domande di incentivo è considerata valida esclusivamente l'ultima domanda pervenuta.
2. Costituisce parte sostanziale ed integrante della domanda di incentivo, pena l'inammissibilità della stessa, il piano di investimento aziendale suddiviso nelle sezioni di seguito elencate:

- a) Sezione descrittiva. Il richiedente, in coerenza con il criterio qualitativo valutativo di cui all'allegata Tabella 1:
 - 1) Criterio di valutazione 1, Indicatore 1.1., illustra in modo dettagliato, completo ed accurato, il progetto di sviluppo imprenditoriale, evidenziando, in particolare, l'organizzazione delle attività previste, i tempi di realizzazione, gli obiettivi e le finalità, i risultati operativi attesi;
 - 2) Criterio di valutazione 2, Indicatore 2.1., illustra la coerenza del progetto di sviluppo imprenditoriale proposto rispetto ai risultati operativi effettivamente conseguiti ad esito dell'Operazione finanziata a valere sul Programma POR FESR FVG 2014 – 2020;
 - 3) Criterio di valutazione 3, Indicatore 3.1., illustra la congruenza economico finanziaria del progetto di sviluppo imprenditoriale proposto rispetto ai risultati operativi attesi.
 - b) Sezione economico finanziaria: il richiedente, descrive, con adeguato grado di approfondimento:
 - 1) le specifiche tecniche dei beni e/o dei servizi che prevede di acquisire;
 - 2) la quantificazione economico finanziaria di anzidette acquisizioni, nel rispetto dei limiti di cui agli articoli 6, 7, 8 e 9 del presente Avviso.
3. Il richiedente allega altresì alla domanda di incentivo la documentazione di seguito elencata:
- a) le dichiarazioni sostitutive, ai sensi degli articoli 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), attestanti, in particolare la qualità di legale rappresentante ovvero di procuratore del richiedente e il possesso dei requisiti di ammissibilità di cui all'articolo 4, comma 2, lettere e), f), g) e h);
 - b) copia dell'Atto costitutivo e dello Statuto, qualora non depositato presso il Registro delle Imprese della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura competente per territorio (CCIAA);
 - c) le attestazioni di presa visione della informativa sulla privacy, ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), di conoscenza degli obblighi di pubblicazione previsti dall'articolo 1, commi da 125 a 127, della legge 4 agosto 2017, n. 124 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza) e di assunzione di responsabilità dei contenuti della documentazione allegata alla domanda di incentivo e di impegno al rispetto degli obblighi previsti all'articolo 21;
 - d) l'F23 attestante l'avvenuto pagamento dell'imposta di bollo, ove il richiedente non sia esente;
 - e) la dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'art. 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, per la concessione di aiuti in «de minimis».
4. I fac-simile dei documenti di cui ai commi 2 e 3, lettere a) e c) sono approvati con decreto del Direttore del Servizio e pubblicati sul sito istituzionale della Regione www.regione.fvg.it, nella sezione dedicata alle attività culturali.
 5. La mancata presentazione della documentazione di cui al comma 2, comporta l'inammissibilità della domanda. L'incompletezza della documentazione di cui al comma 2, lettera a) comporta la valutazione della domanda sulla base della documentazione pervenuta.
 6. Contestualmente alla domanda di incentivo il richiedente dichiara altresì di voler beneficiare o meno dell'erogazione in via anticipata di un importo corrispondente al cento per cento dell'incentivo eventualmente concessogli. Ai sensi dell'articolo 32 bis, comma 1 ter della Legge, l'erogazione in via anticipata non è subordinata alla presentazione di fidejussioni bancarie o di polizze assicurative o alla prestazione di garanzie patrimoniali.

Art. 11 Presentazione della domanda di incentivo

1. Ai fini dell'accesso agli incentivi i soggetti di cui all'articolo 4, presentano domanda al Servizio, esclusivamente attraverso l'utilizzo del sistema informatico per la presentazione delle istanze on line cui si accede dal sito istituzionale della Regione, www.regione.fvg.it, nella sezione dedicata alle attività culturali, previa autenticazione con una delle modalità previste dall'articolo 65, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale), e redatte secondo le modalità riportate nelle linee guida per la compilazione delle istanze, pubblicate sulla medesima pagina web. La domanda si considera sottoscritta e inoltrata, al termine della compilazione e del caricamento degli allegati, all'atto della convalida finale.
2. La domanda di incentivo di cui al comma 1 è presentata dalle ore 08:00 del giorno 18/10/2022 e perentoriamente entro e non oltre le ore 16:00 del giorno 09/11/2022. Ai fini dell'accertamento del rispetto del termine finale di presentazione della domanda, fa fede esclusivamente la data e l'ora della convalida finale effettuata attraverso il sistema informatico.
3. La domanda di cui al comma 1 è sottoscritta e inoltrata dal legale rappresentante del richiedente o da persona munita di procura da parte del legale rappresentante.
4. Qualora i documenti allegati alla domanda di incentivo e caricati sul sistema siano firmati digitalmente, la firma digitale apposta è considerata valida se basata su un certificato in corso di validità, rilasciato da prestatore di servizi fiduciari riconosciuto, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera j).
5. L'inoltro della domanda è a completo ed esclusivo rischio del soggetto richiedente, restando esclusa qualsivoglia responsabilità dell'Amministrazione regionale ove, per disguidi informatici derivanti dal mancato rispetto delle caratteristiche tecniche del sistema informatico per la presentazione delle domande on line pubblicate sul sito istituzionale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia www.regione.fvg.it nella sezione dedicata alle attività culturali, o di altra natura, ovvero per qualsiasi altro motivo, non pervenga a destinazione nei termini perentori di cui al comma 2.
6. Tutte le comunicazioni rilevanti ai fini dell'espletamento del procedimento amministrativo, intercorrenti tra il Servizio ed il richiedente ovvero il beneficiario sono trasmesse a mezzo di Posta Elettronica Certificata (PEC).

Art. 12 Cause di inammissibilità della domanda di incentivo

1. Sono inammissibili e vengono archiviate d'ufficio, in particolare, le domande di incentivo:
 - a) presentate con modalità diverse da quelle previste all'articolo 11, comma 1;
 - b) prive della sottoscrizione dei soggetti di cui all'articolo 11, comma 3;
 - c) sottoscritte a mezzo di firma digitale basata su un certificato scaduto;
 - d) presentate oltre il termine perentorio di cui all'articolo 11, comma 2;
 - e) presentate da soggetti diversi da quelli individuati all'articolo 4, comma 1, lettera a) e b) o dai soggetti esclusi di cui all'articolo 5;
 - f) prive della documentazione di cui all'articolo 10, comma 2;
 - g) non pertinenti lo sviluppo imprenditoriale delle Operazioni finanziate a valere sul Programma;
 - h) se il piano di investimento aziendale di cui all'articolo 10, comma 2:
 - 1) non rispetta i limiti di cui all'articolo 6, comma 1 del presente Avviso;
 - 2) prevede l'acquisizione di beni e/o servizi non strettamente correlati all'implementazione delle Operazioni finanziate a valere sul Programma;
 - 3) prevede l'acquisizione di beni e/o servizi:
 - 3.1. non ascrivibili alle tipologie di spesa ammessa a finanziamento di cui articolo 7, comma 1;
 - 3.2. ascrivibili alle tipologie di spesa non ammessa a finanziamento, espressamente elencate all'articolo 10 del Regolamento;
 - i) se l'incentivo richiesto non rispetta la soglia d'intensità d'aiuto di cui all'articolo 8.

Art. 13 Comunicazione di avvio del procedimento di concessione dell'incentivo

1. Scaduto il termine perentorio fissato per la presentazione delle domande di incentivo di cui all'articolo 11, comma 2, il Servizio provvede a dare notizia dell'avvio del procedimento ai sensi dell'articolo 14 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

CAPO V – ISTRUTTORIA E VALUTAZIONE DELLE DOMANDE E CONCESSIONE DELL'INCENTIVO

Art. 14 Istruttoria delle domande di incentivo e inammissibilità dei progetti di investimento aziendale

1. Il Servizio accerta l'ammissibilità della domanda di incentivo verificando preliminarmente:
 - a) la regolarità formale e la tempestività;
 - b) la sussistenza dei requisiti soggettivi del richiedente;
 - c) la completezza documentale.
2. Al completamento dell'attività istruttoria il Servizio verifica inoltre:
 - a) la pertinenza del progetto di sviluppo imprenditoriale proposto rispetto alle Operazioni finanziate a valere sul Programma;
 - b) il rispetto delle dimensioni economico finanziarie di cui all'articolo 6, commi 1 e 2;
 - c) l'ammissibilità a finanziamento delle spese previste nel piano di investimento aziendale di cui all'articolo 10, comma 2;
 - d) il rispetto della soglia d'intensità d'aiuto di cui all'articolo 8;
 - e) il rispetto del limite del massimale previsto dal Regolamento (UE) n. 1407/2013 in materia di aiuti "de minimis", effettuato d'ufficio interrogando il Registro Nazionale degli Aiuti (RNA).
3. Laddove la domanda sia ritenuta irregolare o incompleta, il Servizio ne dà comunicazione al richiedente indicandone le cause e assegnando un termine perentorio della durata di 10 (dieci) giorni consecutivi entro e non oltre il quale provvedere alla regolarizzazione o all'integrazione. La domanda di incentivo è inammissibile qualora il termine assegnato al richiedente per provvedere alla regolarizzazione e/o l'integrazione della stessa decorra inutilmente.

Art. 15 Valutazione dei progetti

1. Ad esito regolare dell'attività istruttoria la Commissione costituita ai sensi dell'articolo 15 del Regolamento valuta il progetto di sviluppo imprenditoriale in applicazione dei criteri qualitativi valutativi di cui alla Tabella 1.
2. Qualora nella domanda non siano indicati gli elementi necessari per l'attribuzione del punteggio di uno o più dei criteri valutativi qualitativi di cui alla Tabella 1, non viene richiesta alcuna integrazione e non viene assegnato alcun punteggio in relazione a tale criterio.
3. Ai fini dell'ammissibilità a finanziamento il progetto di sviluppo imprenditoriale deve totalizzare un punteggio uguale o superiore a punti 6 (sei) con riferimento a ciascuno degli Indicatori di cui alla Tabella 1.
4. Non sono ammessi a finanziamento i progetti di sviluppo imprenditoriale che abbiano riportato un punteggio inferiore a punti 6 (sei) con riferimento ad uno degli Indicatori di cui alla Tabella 1.
5. L'attività di valutazione della Commissione si conclude con la predisposizione della graduatoria generale dei progetti stilata sulla base del punteggio complessivo totalizzato da ciascuno di essi.
6. Ai fini del posizionamento nella graduatoria generale dei progetti che hanno totalizzato il medesimo punteggio complessivo si applica il criterio di priorità rappresentato dall'ordine cronologico di presentazione delle domande di incentivo, attestato dal numero progressivo di protocollo, assegnato nel rispetto dell'ordine di inoltro telematico tramite il sistema informatico di cui all'articolo 11, comma 1.

Art. 16 Graduatoria dei progetti ammissibili a finanziamento

1. Entro 60 (sessanta) giorni decorrenti dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande di incentivo di cui all'articolo 11, comma 2, con decreto del Direttore centrale competente in materia di attività culturali è approvata:
 - a) la graduatoria dei progetti ammessi a finanziamento, recante l'evidenza del punteggio complessivo attribuito a ciascuno di essi;
 - b) la graduatoria dei progetti ammissibili a finanziamento, ma non finanziati per carenza di risorse, recante l'evidenza del punteggio complessivo attribuito a ciascuno di essi;
 - c) l'elenco dei progetti non ammessi a finanziamento in conseguenza del riscontro negativo della valutazione della Commissione di cui all'articolo 15, unitamente alla descrizione sintetica della correlata motivazione;
 - d) l'elenco delle domande non sottoposte alla valutazione della Commissione ad esito non regolare dell'attività istruttoria di cui all'articolo 14, unitamente descrizione sintetica della correlata motivazione.
2. A seguito dell'emanazione del decreto di cui al comma 1, è comunicata a ciascun richiedente l'assegnazione dell'incentivo ed è contestualmente fissato un termine perentorio della durata di 10 (dieci) giorni consecutivi entro e non oltre il quale accettare formalmente il medesimo, decorso inutilmente il quale l'incentivo si intende rifiutato.
3. Non è previsto il finanziamento parziale dei progetti. Qualora si rendano disponibili ulteriori risorse finanziarie, con decreto del Direttore centrale in materia di cultura viene approvato lo scorrimento della graduatoria di cui al comma 1, lettera b) con l'indicazione dell'incentivo regionale assegnato.
4. Il periodo di vigenza della graduatoria di cui al comma 1, lettera b) è fissato in 2 (due) anni decorrenti dalla data di adozione del pertinente decreto di approvazione. Le domande di incentivo non finanziate entro anzidetto termine vengono archiviate.

Art. 17 Concessione ed erogazione anticipata dell'incentivo

1. L'incentivo è concesso con decreto del Direttore del Servizio o suo delegato entro 90 (novanta) giorni decorrenti dall'adozione del decreto di cui all'articolo 16, comma 1.
2. In accoglimento della richiesta formulata ai sensi dell'articolo 10, comma 6, con il provvedimento di cui al comma 1 è eventualmente disposta l'erogazione in via anticipata di un importo corrispondente al cento per cento dell'incentivo concesso.
3. Il Servizio provvede a comunicare a ciascun beneficiario il decreto di concessione dell'incentivo.

Art. 18 Attuazione e variazione del progetto di sviluppo imprenditoriale

1. Il beneficiario attua il progetto di sviluppo imprenditoriale nel rispetto delle previsioni di spesa dettagliate nel piano di investimento aziendale presentato unitamente alla domanda di incentivo.
2. In deroga a quanto disposto al comma 1 è ammissibile la variazione del progetto di sviluppo imprenditoriale consistente nella revisione delle previsioni di spesa originariamente formulate, a condizione che:
 - a) non consista in un progetto diverso da quello originariamente presentato;
 - b) sia adeguatamente motivata in relazione agli obiettivi ed alle finalità del progetto e non pregiudichi il raggiungimento dei risultati operativi attesi;
 - c) non comporti l'acquisizione di beni e/o servizi:
 - 1) non ascrivibili alle tipologie di spesa ammessa a finanziamento di cui articolo 7, comma 1;

- 2) ascrivibili alle tipologie di spesa non ammessa a finanziamento, espressamente elencate all'articolo 10 del Regolamento;
 - d) non comporti la rideterminazione della dimensione economico finanziaria del progetto oltre i limiti definiti all'articolo 6, comma 1;
 - e) non comporti una riduzione del punteggio assegnato al progetto al di sotto del punteggio attribuito all'ultimo progetto ricompreso nella graduatoria di cui all'articolo 16, comma 1, lettera a).
3. La variazione del progetto di sviluppo imprenditoriale che comporta uno scostamento del valore economico ascritto alle previsioni di spesa dettagliate nel piano di investimento aziendale presentato unitamente alla domanda di incentivo:
 - a) inferiore al venti per cento dell'ammontare della spesa complessivamente ammessa, deve essere comunicata al Servizio prima che il beneficiario vi abbia dato effettiva esecuzione;
 - b) pari o superiore al venti per cento dell'ammontare della spesa complessivamente ammessa, deve essere autorizzata dal Servizio prima che il beneficiario vi abbia dato effettiva esecuzione.
4. Con riferimento alla variazione progettuale di cui al comma 3, lettera a), il Servizio verifica le condizioni di ammissibilità elencate al comma 2 nel corso dell'esame istruttorio della pertinente rendicontazione di spesa. L'omessa comunicazione, ovvero la comunicazione tardiva, comporta l'inammissibilità a rimborso delle spese connesse alla variazione medesima.
5. Con riferimento alla variazione progettuale di cui al comma 3, lettera b), il Servizio adotta il provvedimento di autorizzazione della variazione del progetto di sviluppo imprenditoriale entro 30 (trenta) giorni successivi alla presentazione della relativa domanda, espletate le verifiche in ordine alla sussistenza delle condizioni di ammissibilità di cui al comma 2, ed eventualmente acquisito il parere della Commissione di valutazione di cui all'articolo 15. L'omessa presentazione della domanda di variazione del progetto di sviluppo imprenditoriale, ovvero la presentazione effettuata successivamente all'effettiva esecuzione della variazione medesima comportano la revoca dell'incentivo concesso.

Art. 19 Operazioni societarie e subentro

1. Ai sensi dell'articolo 32 – *ter* della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, in caso di variazioni soggettive dei richiedenti/beneficiari anche a seguito di conferimento, scissione, scorporo, fusione, trasferimento d'azienda o di ramo d'azienda in gestione o proprietà per atto tra vivi o per causa di morte, gli incentivi assegnati, concessi o erogati possono essere, rispettivamente concessi o confermati in capo al subentrante, accertato il rispetto delle sottoelencate condizioni:
 - a) il subentrante è in possesso dei requisiti soggettivi previsti per richiedere l'incentivo;
 - b) è verificata la prosecuzione dell'attività in capo al subentrante;
 - c) il subentrante si impegna a rispettare gli obblighi e i vincoli di stabilità previsti dal presente Avviso per il periodo residuo.
2. La domanda di subentro, digitalmente sottoscritta dal subentrante, è presentata al Servizio entro 15 (quindici) giorni consecutivi successivi alla registrazione dell'atto che determina il subentro esclusivamente tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) all'indirizzo cultura@certregione.fvg.it, unitamente alla documentazione di seguito elencata:
 - a) dichiarazione attestante il possesso dei requisiti soggettivi di ammissibilità;
 - b) dichiarazione d'impegno alla prosecuzione dell'attività e assunzione degli obblighi e dei vincoli di stabilità correlati.
3. Il Servizio, entro 30 (trenta) giorni dalla data di presentazione della domanda di subentro, adotta il provvedimento conseguente alle risultanze istruttorie emerse dalle verifiche di cui al comma 1, e segnatamente in caso di esito:
 - a) regolare, adotta il decreto di approvazione della domanda di subentro e nel caso di conferma dell'assegnazione, della concessione e/o dell'eventuale erogazione dell'incentivo;

- b) non regolare, adotta il decreto di rigetto della domanda di subentro e nel caso di revoca dell'assegnazione, della concessione e/o dell'eventuale erogazione dell'incentivo.
4. Nel caso di cui al comma 3, lettera b), la restituzione delle risorse finanziarie eventualmente già erogate avviene unitamente agli interessi calcolati con le modalità di cui all'articolo 49 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7.

CAPO VI – RENDICONTAZIONE DELLA SPESA

Art. 20 Rendicontazione della spesa

1. I beneficiari presentano la rendicontazione di spesa entro e non oltre il termine perentorio del 1 febbraio 2024 esclusivamente attraverso l'utilizzo del sistema informatico per la presentazione delle istanze on line cui si accede dal sito istituzionale della Regione, www.regione.fvg.it, nella sezione dedicata alle attività culturali, previa autenticazione con una delle modalità previste dall'articolo 65, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale), redatta secondo le modalità riportate nelle linee guida per la compilazione della rendicontazione di spesa, pubblicate sulla medesima pagina web. La rendicontazione di spesa si considera sottoscritta e inoltrata, al termine della compilazione e del caricamento degli allegati, all'atto della convalida finale.
2. Il Servizio può concedere una sola proroga del termine di cui al comma 1, di durata non superiore a 120 (centoventi) giorni, a condizione che la domanda di proroga venga presentata dal beneficiario entro e non oltre la scadenza del termine medesimo.
3. Il mancato rispetto del termine perentorio fissato per la presentazione della rendicontazione di spesa di cui al comma 1, comporta la revoca dell'incentivo.
4. La rendicontazione di spesa è predisposta dal beneficiario in conformità al modello approvato con decreto del Direttore del Servizio, pubblicato sul sito istituzionale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia www.regione.fvg.it nella sezione dedicata all'Avviso.
5. Costituisce parte integrante della rendicontazione di spesa la seguente documentazione:
 - a) l'elenco analitico delle spese effettivamente sostenute per l'acquisizione dei beni e/o dei servizi previsti dal piano di investimento aziendale di cui all'articolo 10, comma 2;
 - b) la relazione tecnico descrittiva di adeguato approfondimento dalla quale emerge:
 - 1) la conformità dei beni e dei servizi effettivamente acquisiti rispetto alle specifiche tecniche previste nel piano di investimento aziendale ai sensi dell'articolo 10, comma 2, lettera b), punto 1;
 - 2) il grado di realizzazione dei risultati operativi attesi in relazione agli obiettivi ed alle finalità del progetto di sviluppo imprenditoriale.
6. Al fine di comprovare l'effettivo sostenimento delle spese rendicontate il beneficiario allega altresì idonea documentazione giustificativa, debitamente quietanzata entro e non oltre il termine perentorio di cui al comma 1 e prodotta in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 11 del Regolamento.
7. Il beneficiario allega infine la dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, attestante il mantenimento dei requisiti di ammissibilità di cui all'articolo 4, comma 2, lettere e), f), g) e h).
8. Il Servizio procede ad effettuare le verifiche istruttorie necessarie ad accertare la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto previsti per l'erogazione dell'incentivo.
9. Laddove la rendicontazione di spesa sia irregolare od incompleta il Servizio ne dà comunicazione al beneficiario indicandone le cause ed assegnando un termine di 30 (trenta) giorni consecutivi entro il quale provvedere alla regolarizzazione o all'integrazione.
10. Entro 120 (centoventi) giorni decorrenti dalla presentazione della rendicontazione di spesa il Direttore del Servizio o suo delegato adotta il provvedimento conseguente alle risultanze istruttorie emerse dalle verifiche di cui al comma 8, e in caso di esito:

- a) regolare, adotta il decreto di approvazione della rendicontazione di spesa ed eventuale erogazione dell'incentivo concesso;
 - b) parzialmente regolare, adotta il decreto di rideterminazione dell'incentivo concesso e contestuale liquidazione ovvero avanza richiesta di restituzione parziale delle risorse finanziarie eventualmente già erogate;
 - c) non regolare, adotta il decreto di revoca del provvedimento di concessione dell'incentivo e restituzione delle risorse finanziarie eventualmente già liquidate.
11. L'erogazione delle risorse finanziarie è subordinata alla verifica:
- a) della regolarità contributiva del beneficiario nei confronti degli Enti previdenziali ed assistenziali attestata dal DURC. Qualora il DURC risulti irregolare il Servizio attiva l'intervento sostitutivo ai sensi dell'articolo 4 del D.P.R n. 207/2010;
 - b) del rispetto del limite del massimale previsto dal Regolamento (UE) n. 1407/2013 in materia di aiuti "*de minimis*", effettuato d'ufficio interrogando il Registro Nazionale degli Aiuti (RNA).
12. Nei casi di cui al comma 10, lettere b) e c), la restituzione delle risorse finanziarie eventualmente già erogate avviene unitamente agli interessi calcolati con le modalità di cui all'articolo 49 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7.

CAPO VII – OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO

Art. 21 Obblighi del beneficiario

1. Il beneficiario è tenuto a:
- a) avere sede legale o unità operativa attiva, presso la quale è realizzato il progetto di sviluppo imprenditoriale, situata nel territorio regionale;
 - b) utilizzare la Posta Elettronica Certificata (PEC) per tutte le comunicazioni rilevanti ai fini della gestione della vicenda contributiva;
 - c) comunicare al Servizio entro il termine di 7 (sette) giorni consecutivi le eventuali variazioni dei dati anagrafici forniti con la domanda di incentivo;
 - d) rispettare i termini previsti dal presente Avviso;
 - e) consentire e agevolare ispezioni e controlli;
 - f) apporre il logo della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e il lettering "#IOSONOFRIULIVENEZIAGIULIA" su tutto il materiale prodotto e promozionale del progetto, in particolare: volantini, inviti, manifesti, messaggi pubblicitari e siti internet dedicati, a partire dalla data del decreto di approvazione della graduatoria o eventuale scorrimento della stessa;
 - g) comunicare al Servizio eventuali ulteriori finanziamenti di fonte pubblica o privata ottenuti per la realizzazione del progetto entro il termine di 7 (sette) giorni dal loro ottenimento;
 - h) tenere a disposizione del Servizio, presso la propria sede:
 - 1) la documentazione giustificativa di spesa comprovante l'effettivo sostenimento delle spese rendicontate da parte del beneficiario;
 - 2) la documentazione comprovante la realizzazione del progetto per il quale è stato concesso l'incentivo, in particolare, rassegne stampa, pubblicazioni e video dai quali emerge l'evidenza dell'incentivo regionale;
 - i) comunicare al Servizio ulteriori dati eventualmente richiesti al fine di valutare l'efficacia delle politiche d'incentivazione del settore delle Imprese Culturali e Creative;
 - j) rispettare gli obblighi di pubblicazione previsti dall'articolo 1, commi da 125 a 127, della legge 124/2017;
 - k) rispettare gli obblighi ed i vincoli di destinazione di cui all'articolo 19 del Regolamento;
 - l) rispettare il divieto di cumulo e gli obblighi di trasparenza e di pubblicità previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di stato.

CAPO VIII – ISPEZIONI, CONTROLLI E REVOCHE

Art. 22 Ispezioni e controlli

1. Nel corso dell'intero procedimento di concessione ed erogazione dell'incentivo, nonché, per tutta la durata del termine fissato all'articolo 19 del Regolamento, il Servizio può disporre ispezioni e controlli, anche a campione, ai sensi dell'articolo 44 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7.

Art. 23 Revoca dell'incentivo

1. L'incentivo concesso è revocato, in particolare, nei casi di seguito elencati:
 - a) rinuncia del beneficiario;
 - b) perdita dei requisiti di ammissibilità soggettiva di cui all'articolo 4;
 - c) mancato rispetto del termine perentorio previsto all'articolo 20, comma 1 ai fini della presentazione della rendicontazione di spesa;
 - d) omessa presentazione della domanda di variazione del progetto di sviluppo imprenditoriale di cui all'articolo 18, comma 3, lettera b).

CAPO IX – DISPOSIZIONI FINALI E NORME DI RINVIO

Art. 24 Disposizioni finali

1. Il Direttore centrale competente in materia di attività culturali provvede ad adottare con proprio decreto da pubblicare sul sito istituzionale www.regione.fvg.it, nella sezione dedicata alle attività culturali, eventuali rettifiche, integrazioni e adeguamenti delle disposizioni del presente Avviso aventi carattere meramente operativo.
2. La modulistica di cui al presente Avviso è modificata e integrata con decreto del Direttore del Servizio competente in materia di attività culturali, pubblicata sul sito istituzionale www.regione.fvg.it, nella sezione dedicata alle attività culturali.
3. Informazioni relative al presente Avviso e agli adempimenti ad esso connessi possono essere richieste all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) cultura@certregione.fvg.it.

Art. 25 Norma di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Avviso si applicano le disposizioni di cui al Regolamento emanato con Decreto del Presidente della Regione 7 settembre 2020, n. 114, come modificato con Decreto del Presidente della Regione 9 luglio 2021, n. 109, e con successivo Decreto del Presidente della Regione 06 ottobre 2022, n. 121 e le disposizioni di cui alla legge regionale 20 marzo 2000, n. 7.

TABELLA 1 - CRITERI DI VALUTAZIONE DEI PROGETTI DI SVILUPPO IMPRENDITORIALE

Ai fini della valutazione del progetto di sviluppo imprenditoriale di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d) vengono adottate le seguenti definizioni:

DEFINIZIONE	DESCRIZIONE
<i>Criteri di valutazione</i>	Rappresentano le categorie di giudizio che si ritengono rilevanti per formulare un giudizio rispetto al progetto presentato
<i>Indicatori</i>	Rappresentano le variabili attraverso cui si misurano le informazioni acquisite in funzione di un dato criterio e supportano la formulazione di un giudizio
<i>Giudizio</i>	Costituisce la scala (standard) in relazione alla quale vengono valutate le informazioni acquisite per ciascun indicatore
<i>Coefficiente</i>	Rappresenta l'ordinamento delle preferenze, indica il livello di importanza del criterio.
<i>Punteggio</i>	Costituisce il prodotto della seguente operazione: <i>giudizio * coefficiente</i>

1. La scala di giudizio si articola nel modo seguente:

GIUDIZIO	DESCRIZIONE
<i>Alto (5 punti)</i>	Gli aspetti sostanziali previsti dal criterio sono affrontati in modo convincente e significativo. Sono forniti gli elementi sostanziali richiesti su tutte le questioni poste nel criterio e non ci sono aspetti o aree di non chiarezza
<i>Medio – alto (4 punti)</i>	Gli aspetti sostanziali previsti dal criterio sono affrontati in modo adeguato anche se sono possibili alcuni miglioramenti. Sono forniti gli elementi sostanziali richiesti su tutte o quasi tutte le questioni poste nel criterio
<i>Medio (3 punti)</i>	Gli aspetti sostanziali previsti dal criterio sono affrontati in modo generale ma sono presenti parecchie debolezze. Sono forniti alcuni elementi sostanziali significativi ma ci sono diverse questioni poste nel criterio per cui mancano dettagli o gli elementi forniti sono limitati
<i>Medio – basso (2 punti)</i>	Gli aspetti sostanziali previsti dal criterio sono affrontati parzialmente o si forniscono elementi non completi. Sono affrontate solo in parte le questioni poste nel criterio o sono forniti pochi elementi sostanziali rilevanti

<i>Basso (1 punto)</i>	Gli aspetti sostanziali previsti dal criterio non sono affrontati (o sono affrontati marginalmente) o gli stessi non possono essere valutati per i molti elementi carenti o non completi. Non sono affrontate le questioni poste nel criterio o sono forniti elementi sostanziali poco rilevanti
------------------------	--

2. Si precisa che la documentazione di cui all'articolo 10, comma 2 non è soggetta ad integrazione e/o sostituzione e che la mancata presentazione della stessa comporta l'inammissibilità della domanda di incentivo e l'archiviazione d'ufficio.
3. Si precisa inoltre che ai fini dell'ammissibilità a finanziamento il progetto di sviluppo imprenditoriale deve totalizzare un punteggio uguale o superiore a punti 6 (sei) con riferimento a ciascuno degli Indicatori di cui alla Tabella sottostante.
4. La mancata compilazione della Sezione descrittiva di cui all'articolo 10, comma 2, lettera a) ovvero la compilazione in modo completamente non pertinente, comporta l'assegnazione di punteggio 0 (zero).
5. Tutto ciò premesso, il progetto di sviluppo imprenditoriale viene valutato sulla base dei criteri qualitativi valutativi sottostanti.

Criterio di valutazione	Indicatori	Giudizio		Coefficiente	Punteggio minimo
1. Accuratezza e chiarezza progettuale	1.1. Dettaglio, completezza della proposta progettuale presentata, con particolare riferimento alla descrizione: dell'organizzazione delle attività previste, dei tempi di realizzazione, degli obiettivi e delle finalità, nonché dei risultati operativi attesi.	Basso	1	2	6
		Medio-basso	2		
		Medio	3		
		Medio-alto	4		
		Alto	5		
2. Coerenza del progetto rispetto al Programma POR FESR FVG 2014 – 2020	2.1. Coerenza del piano di investimento aziendale proposto rispetto ai risultati operativi effettivamente conseguiti ad esito dell'Operazione finanziata a valere sul Programma POR FESR FVG 2014 - 2020.	Basso	1	2	6
		Medio-basso	2		
		Medio	3		
		Medio-alto	4		
		Alto	5		
3. Congruenza economico finanziaria del progetto	3.1. Congruenza economico finanziaria del piano di investimento aziendale proposto rispetto ai risultati operativi attesi.	Basso	1	2	6
		Medio-basso	2		
		Medio	3		
		Medio-alto	4		
		Alto	5		

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE